

Assicurazione di annullamento del viaggio per i soggiorni in hotel

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Europäische Reiseversicherung AG, Vienna

Prodotto: Copertura assicurativa per cancellazione vacanza

Questo documento informativo aggiuntivo per i prodotti assicurativi
Danni è datato 09/09/2024 e corrisponde alla versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e integrative rispetto al documento informativo precontrattuale per le assicurazioni Danni (DIP Danni) e serve a esporre in modo comprensibile ed esaustivo al potenziale Contraente le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione.

Prima di sottoscrivere il contratto, il Contraente deve prendere visione delle condizioni generali di assicurazione.

Europäische Reiseversicherung AG,

Sede in Vienna, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Vienna.

Tel.: +43 1 317 25 00, E-mail: info@europaeische.at, www.europaeische.at

Registro delle Imprese HG (Tribunale Commerciale) Vienna FN 55418y

Autorità di vigilanza: FMA Finanzmarktaufsicht, Settore: vigilanza assicurativa, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Vienna.

In Italia l'Europäische Reiseversicherung AG è abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa nell'ambito della libera prestazione di servizio ed è iscritta al registro delle imprese assicurative presso l'IVASS con il numero II.00310.

I seguenti dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato (2023) e alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria.

Patrimonio netto: EUR 22.671.000

Fondo costitutivo di garanzia: non applicabile per le imprese assicurative austriache, solo per le società di mutua assicurazione

Utili accantonati a riserva: EUR 10.300.000

Situazione patrimoniale e solvibilità dell'impresa (SFCR): può prendere visione di queste informazioni sulla nostra pagina Internet
<https://www.europaeische.at/ueber-uns/unternehmen/geschaeftsbericht/>

Requisito patrimoniale di solvibilità (Solvency Capital Requirement): EUR 17.142.000

Requisiti patrimoniali minimi (Minimum Capital Requirement): EUR 4.561.000

Indice SCR: 140,04%

Al contratto assicurativo da stipulare si applica il diritto austriaco.

Nel caso in cui norme imperative del diritto italiano siano più vantaggiose per il Contraente, queste prevalgono sul diritto austriaco.

La copertura assicurativa si applica in Europa in senso geografico, in tutti i Paesi e le isole che si affacciano sul Mediterraneo, Giordania, Madeira, Isole Azzorre e Isole Canarie, ad eccezione di Bielorussia, Russia, Siria, Crimea e delle regioni di Donetsk, Zaporiz'zja, Kherson e Luhansk.



Che cosa è assicurato?

Annullamento del viaggio e
interruzione del viaggio

Oggetto del contratto di assicurazione è un viaggio prenotato (es. sistemazione presso una struttura alberghiera o locazione di una struttura ricettiva). Possono essere assicurate anche eventuali prestazioni o spese di viaggio accessorie, prenotate aggiuntivamente, le quali dovranno essere anch'esse considerate nell'ammontare della somma di assicurazione annullamento viaggio prescelta.

Si verifica un caso di sinistro se l'assicurato non può intraprendere il viaggio o una parte del viaggio oppure deve interrompere il viaggio a causa di uno dei seguenti motivi:

Motivi medici

- Decesso dell'assicurato;
- Malattia inattesa (comprese le malattie epidemiche o pandemiche), lesione fisica accidentale, insorgenza acuta inattesa di una malattia esistente o conseguenza di un infortunio, frattura o allentamento di articolazioni impiantate o intolleranza alle vaccinazioni della persona assicurata;
- Parto prematuro o comparsa inattesa di gravi complicazioni fino alla 35a settimana di gravidanza inclusa. L'arrivo di una gravidanza è coperto dall'assicurazione solo se la polizza è stata stipulata al più tardi entro i 3 giorni successivi alla prenotazione del viaggio.

Motivi professionali o scolastici

- Perdita, senza colpa, del posto di lavoro a seguito del licenziamento dell'assicurato da parte del datore di lavoro;
- Messa in cassa integrazione dell'assicurato a causa di difficoltà economiche di natura stagionale dell'azienda, in cui è impiegato l'assicurato, se a causa di ciò lo stipendio lordo normalmente percepito si riduce di almeno il 35% per un periodo di almeno tre mesi consecutivi;
- Richiamo dell'assicurato al servizio militare o civile, posto che le autorità competenti non accettino la prenotazione del viaggio come motivo di rinvio del richiamo in servizio;
- Mancato superamento dell'esame di maturità o di un analogo esame a conclusione di un corso di studi almeno triennale da parte dell'assicurato immediatamente prima della data prevista del viaggio prenotato prima dell'esame.

Motivi familiari

- Malattia inattesa (comprese le malattie epidemiche o pandemiche), lesione fisica accidentale, insorgenza acuta inattesa di una malattia esistente o conseguenza di un infortunio, frattura o allentamento di articolazioni impiantate o decesso (anche suicidio) di un familiare o di un'altra persona vicina all'assicurato, qualora a seguito di ciò sia richiesta con urgenza la presenza dell'assicurato. L'assicurato è tenuto a specificare per iscritto il nome di tale persona all'atto della stipula dell'assicurazione; per ogni prenotazione è consentito indicare solo una persona;
- Presentazione di domanda di separazione o di divorzio (in caso di separazione consensuale la corrispondente domanda) presso il tribunale competente o cessazione della coabitazione sotto lo stesso tetto prima del viaggio assicurato che prevede la partecipazione di entrambi i coniugi o partner;
- Scioglimento della convivenza (da almeno sei mesi) mediante rinuncia alla residenza congiunta prima del viaggio assicurato, che prevede la partecipazione di entrambi i conviventi (è necessaria la dichiarazione giurata dei conviventi interessati);

Motivi derivanti da fatto illecito e danni materiali

- Danni materiali considerevoli alla proprietà dell'assicurato presso uno dei suoi luoghi di residenza a causa di eventi naturali (inondazioni, uragani, ecc.), incendio, rottura delle tubazioni dell'acqua o reati commessi da terzi, qualora a seguito di tali eventi sia richiesta la presenza dell'assicurato.

Altri motivi

- Notifica inaspettata di una citazione in giudizio alla persona dell'assicurato, posto che il tribunale competente non accetti la prenotazione del viaggio come motivo di rinvio della citazione.


Il caso di sinistro si applica nei confronti degli assicurati interessati dall'evento, nei confronti dei loro familiari partecipanti al viaggio come assicurati equivalenti e inoltre, per ogni evento, nei confronti di massimo altri sei assicurati equivalenti anch'essi partecipanti al viaggio. Per "assicurati equivalenti" si intendono coloro i quali sono parimenti assicurati presso la Europäische Reiseversicherung AG Vienna in caso di sinistro.

Per "componenti del nucleo familiare" si intendono il coniuge (ovvero, rispettivamente, il partner registrato in caso di unione di fatto, e il convivente in caso di luogo di residenza congiunto), i figli (figliastri, generi e nuore, nipoti, bambini in affidato), i genitori (patrigni e matrigne, suoceri, nonni, genitori affidatari), fratelli e sorelle, e cognati dell'assicurato – in caso di unione di fatto regolarmente registrata o di convivenza presso lo stesso luogo di residenza, si intendono inoltre i relativi figli, genitori e fratelli dei partner/conviventi.

L'assicuratore rimborsa

- in caso di annullamento del viaggio le spese di annullamento dovute in base al contratto di viaggio o le spese di riprenotazione fino all'importo delle spese di annullamento dovute in base al contratto di viaggio;
- in caso di interruzione del viaggio, le quote già pagate, ma non utilizzate, del viaggio coperto da assicurazione.

Arrivo ritardato	<p>Arrivo ritardato: Si verifica un caso di sinistro se durante il viaggio di andata verso la località di soggiorno prenotata sopraggiunge uno degli eventi di seguito indicati, a causa del quale tale località non può essere raggiunta alla data prenotata ed è quindi impossibile usufruire dei servizi di pernottamento e vitto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o incidente stradale del soggetto assicurato; • Guasto tecnico all'autovettura privata utilizzata; • Ritardo di un mezzo di trasporto pubblico (ivi inclusi i ritardi di volo) di almeno due ore (nella fattispecie si fa riferimento all'arrivo ritardato nel luogo di destinazione); • Blocco stradale conseguente a un evento naturale occorso sul posto (es. pericolo di valanghe e slavine, smottamento, inondazione). <p>L'assicuratore rimborsa in caso di arrivo ritardato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i costi aggiuntivi necessari e comprovati fino a EUR 400. Si considerano costi aggiuntivi le spese di vitto e alloggio durante il viaggio verso il soggiorno prenotato.
------------------	---

 Che cosa non è assicurato?	
In generale	<p>Non è prevista copertura assicurativa per gli eventi</p> <ul style="list-style-type: none"> • provocati con dolo o colpa grave dall'assicurato; • che sopraggiungono a seguito di attività o operazioni effettuate durante il servizio prestato presso la marina militare, l'esercito o l'aeronautica militare; • causati da qualsiasi influsso risultante da armi nucleari, biologiche e chimiche (armi NBC); • legati a situazioni di guerra, guerra civile e condizioni di conflitto o disordini interni. Nel caso in cui l'assicurato venga sorpreso da uno di tali eventi durante il viaggio assicurato, la copertura assicurativa è da ritenersi valida fino all'immediato viaggio di rientro dal paese interessato. Non è prevista in ogni caso alcuna copertura assicurativa per la partecipazione attiva a guerre, guerre civili, conflitti e disordini interni; • che insorgono durante viaggi intrapresi nonostante il monito delle autorità. Sono da intendersi quale monito delle autorità contro i viaggi tutti i moniti (per un intero paese) e i moniti parziali (per uno specifico territorio) lanciati dal Ministero degli Esteri austriaco. In caso di monito contro i viaggi a causa di epidemie o pandemie, l'esclusione si applica solamente per eventi direttamente e causalmente correlati a queste. Nel caso in cui venga lanciato un monito durante il viaggio coperto dall'assicurazione, tale da imporre l'urgente rientro, la copertura assicurativa è da ritenersi valida fino all'immediato viaggio di rientro dal paese interessato; • risultanti da atti intenzionali perseguibili penalmente, tentati o compiuti dall'assicurato; • conseguenti a scioperi; • provocati dal suicidio o dal tentato suicidio dell'assicurato; • che sopraggiungono durante viaggi in territori inaccessibili o inesplorati e a un'altitudine superiore ai 6.000 metri s.l.m.; • provocati dall'influsso di radiazioni ionizzanti ai sensi della legge austriaca sulla radioprotezione (Strahlenschutzgesetz) oppure causati dall'energia nucleare; • che compromettono considerevolmente lo stato di salute psicofisica dell'assicurato attraverso l'assunzione di alcool, sostanze stupefacenti o medicinali; • conseguenti alla guida di un veicolo a motore, se il conducente è sprovvisto del permesso di guida che sarebbe necessario per guidare nel paese in cui è occorso l'evento; questo vale anche nel caso in cui il veicolo in questione non venga guidato su strade pubbliche; • conseguenti all'utilizzo di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (es. apparecchi di volo da diporto o sportivo a motore, alianti, deltaplani, deltamotore, mongolfiere), ad eccezione dell'utilizzo di paracadute e parapendio o in qualità di passeggeri di un apparecchio di volo da diporto o sportivo a motore per il quale è presente l'autorizzazione al trasporto di passeggeri. Per passeggero s'intende un soggetto che non sia causalmente correlato all'uso dell'apparecchio di volo da diporto o sportivo e non sia un membro dell'equipaggio né eserciti un'attività professionale mediante apparecchio di volo da diporto o sportivo (non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio); • conseguenti alla partecipazione, in veste di conducente, di passeggero o di occupante di un veicolo a motore, a competizioni motoristiche (ivi incluse le relative sessioni di allenamento e di qualificazione), nelle quali lo scopo sia percorrere nel minor tempo possibile un tracciato prestabilito o superare ostacoli o un terreno accidentato, o che occorrono durante corse su circuiti automobilistici (non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio); • risultanti dall'esercizio di attività sportive che rientrano nella categoria del professionismo, incluso l'allenamento (non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio); • conseguenti alla partecipazione a competizioni sportive regionali, nazionali o internazionali, nonché alle prove ufficiali per tali manifestazioni (non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio); • risultanti dall'esercizio di attività di immersione nel caso in cui l'assicurato non sia in possesso di un brevetto internazionale valido per effettuare immersioni alla profondità considerata, tranne nel caso di partecipazione ad un corso di immersione con un insegnante autorizzato. Non è comunque prevista copertura assicurativa in caso di immersioni ad una profondità superiore a 40 m (non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio);

In generale	<ul style="list-style-type: none"> in seguito allo svolgimento da parte dell'assicurato di un'attività manuale professionale. Sono assicurate le attività abituali nel contesto di un soggiorno alla pari e nel settore alberghiero e della ristorazione (non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio); si verificano quando si pratica uno sport estremo (non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio). <p>Clausola sanzionatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se il contraente o un assicurato è una persona sanzionata o se un viaggio viene effettuato allo scopo di svolgere un'attività sanzionata, non verrà concessa alcuna copertura assicurativa, non verrà effettuato alcun pagamento e non verrà fornita alcuna prestazione al contraente o all'assicurato, direttamente o indirettamente, nella misura e per la durata della sanzione. Le sanzioni sono sanzioni commerciali, finanziarie o economiche di livello internazionale oppure embarghi imposti sulla base di <ul style="list-style-type: none"> - risoluzioni delle Nazioni Unite e/o - regolamenti e/o decisioni dell'Unione Europea e/o - leggi, regolamenti o decisioni degli organi della Repubblica d'Austria e/o - requisiti legali degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito. Gli embarghi sono divieti di importazione o esportazione di merci o di fornitura di servizi (finanziari). Sanzionato significa che una sanzione stabilisce che non può essere concessa alcuna copertura assicurativa alle persone ivi indicate o per le attività ivi indicate o che non possono essere erogati benefici assicurativi o pagamenti a tali persone o a loro favore. L'assicuratore non addebiterà alcun premio nella misura e per la durata della sanzione.
Annullamento del viaggio e interruzione del viaggio	Per i casi di annullamento del viaggio e di interruzione del viaggio, non è prevista copertura assicurativa qualora il motivo dell'annullamento del viaggio esistesse o fosse prevedibile già all'atto della stipula dell'assicurazione e il motivo dell'interruzione esistesse o fosse prevedibile già all'inizio del viaggio.
Arrivo ritardato	In aggiunta alle esclusioni generali, non è prevista copertura assicurativa in caso di catastrofi naturali, blocchi di spazio aereo, blocchi degli aeroporti, blocchi stradali (eccetto eventi atmosferici in loco), code, ritardo dei voli in caso di biglietti prenotati integrati e mancato rispetto dei tempi minimi di coincidenza.



Ci sono limiti di copertura?

In generale	Le somme assicurate riportate nell'elenco delle prestazioni della polizza rappresentano la prestazione massima dell'assicuratore per tutti i casi di sinistro prima e durante un viaggio. In caso di stipula di più polizze che si sovrappongono con riguardo alla durata della copertura assicurativa, non è prevista una moltiplicazione delle somme assicurate.
Annullamento del viaggio e interruzione del viaggio	Le assicurazioni che prevedono prestazioni per annullamento del viaggio devono essere stipulate al più tardi entro 3 giorni dalla prenotazione del viaggio. Qualora l'assicurazione venga stipulata solo dopo la prenotazione del viaggio, la copertura assicurativa per le prestazioni di annullamento del viaggio avrà inizio solo a partire dal 10° giorno successivo alla stipula dell'assicurazione (fatta eccezione per i casi di infortunio, decesso o catastrofe naturale). L'arrivo di una gravidanza è coperto dall'assicurazione solo se la polizza è stata stipulata al più tardi entro i 3 giorni successivi alla prenotazione del viaggio.
Arrivo ritardato	Qualora il danno risultante dal verificarsi di un evento (es. situazione meteorologica generale) in relazione a diversi casi di sinistro occorsi nel corso della stessa settimana (da sabato a venerdì) <ul style="list-style-type: none"> per gli eventi assicurati sotto la copertura arrivo ritardato superi l'ammontare di EUR 800.000 (soglia cumulativa), gli indennizzi spettanti ai singoli assicurati saranno ridotti in proporzione. In tal caso l'assicuratore risponde del danno derivante dal singolo contratto in proporzione alla soglia cumulativa in rapporto al totale di tutti gli indennizzi risultanti dai contratti di assicurazione in questione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Assicuratore?

<p>Obblighi del soggetto assicurato / In generale</p>	<p>Gli obblighi, la cui violazione determina l'esenzione dalla prestazione da parte dell'assicuratore secondo i requisiti e le limitazioni previsti dal § 6 comma 3 della legge austriaca sui contratti assicurativi - VersVG, sono i seguenti: Il contraente o l'assicurato devono</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicare immediatamente all'assicuratore l'avvenuto caso di sinistro; fornire all'assicuratore immediata ed esaustiva comunicazione scritta in merito all'evento dannoso e all'entità del danno; • al verificarsi di un motivo di annullamento del viaggio rientrante nella copertura assicurativa, annullare il viaggio con la massima tempestività possibile, onde contenere il più possibile le spese di annullamento; • per quanto possibile contribuire all'accertamento dei fatti, fornendo all'Assicuratore ogni informazione utile allo scopo, veritiera, e consentire ogni indagine accettabile sulla causa e sull'ammontare dell'obbligo della prestazione assicurativa; • nella misura in cui ciò sia ragionevole nelle circostanze del singolo caso, <ul style="list-style-type: none"> - trasmettere all'assicuratore la documentazione comprovante la causa e l'ammontare dell'obbligo della prestazione assicurativa (ad esempio fattura dei costi di annullamento, conferme della prenotazione, verbali di polizia, dichiarazioni delle compagnie aeree, certificati medici e ospedalieri, fatture, ecc.). I documenti, se disponibili in originale, devono essere consegnati all'assicuratore su richiesta di quest'ultimo, se l'assicuratore rimborsa il danno; - in caso di malattia o infortunio, farsi rilasciare una conferma dal medico curante (in caso di interruzione del viaggio dal medico del luogo); - denunciare tempestivamente i danni insorti in custodia di un'impresa di trasporti o di una struttura ricettiva al soggetto interessato immediatamente dopo la scoperta e farsi rilasciare la relativa attestazione; - denunciare tempestivamente i danni insorti a seguito di un'azione rilevante penalmente, esponendo in maniera precisa le circostanze di fatto e fornendo indicazioni in merito all'entità del danno all'ufficio di polizia competente del posto, e farsi rilasciare la relativa attestazione.
---	--

<p>Obblighi dell'Assicuratore</p>	<p>L'indennizzo deve essere pagato una volta conclusi i rilievi necessari per l'accertamento del sinistro e dell'entità della prestazione da parte dell'impresa assicuratrice. Tuttavia, il pagamento è esigibile indipendentemente da questo, se il contraente, trascorsi due mesi dalla richiesta di una prestazione in denaro, chiede all'impresa assicuratrice una spiegazione in merito ai motivi per cui i rilievi non sono ancora conclusi e l'impresa assicuratrice non dia seguito a questa richiesta entro un mese. Se l'obbligo di prestazione è fondato solo in via di principio, l'avente diritto può esigere acconti fino all'importo minimo che l'impresa assicuratrice è tenuta a pagare stante la fattispecie.</p>
-----------------------------------	--



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il premio è un premio anticipato e deve essere pagato subito dopo la stipulazione dell'assicurazione. Il premio comprende l'imposta di assicurazione prevista dalla legge.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>In caso di recesso dal contratto.</p>



Quando inizia la copertura e quando termina?

<p>Durata</p>	<p>La copertura assicurativa vale per un viaggio di durata massima di 31 giorni e ha inizio solo ad avvenuto pagamento del premio. Assicurazione annullamento: La copertura assicurativa ha inizio all'atto della stipula dell'assicurazione. Le assicurazioni che prevedono prestazioni per annullamento del viaggio devono essere stipulate al più tardi entro 3 giorni dalla prenotazione del viaggio. Qualora l'assicurazione venga stipulata solo dopo la prenotazione del viaggio, la copertura assicurativa per le prestazioni di annullamento del viaggio avrà inizio solo a partire dal 10° giorno successivo alla stipula dell'assicurazione (fatta eccezione per i casi di infortunio, decesso o catastrofe naturale). Per tutte le altre prestazioni assicurative, la copertura assicurativa comincia con l'inizio del viaggio. La copertura assicurativa termina con il rientro dal Suo viaggio o, se precedente, alla scadenza indicata nella polizza.</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto di assicurazione.</p>



Come posso disdire il contratto?

<p>Informativa sul diritto di recesso</p>	<p>Può recedere dal contratto senza fornire giustificazioni entro 14 giorni mediante e-mail o lettera.</p> <p>Il termine per il recesso decorre dal momento della comunicazione del perfezionamento del contratto di assicurazione (= invio della polizza di assicurazione), tuttavia non prima che Lei abbia ricevuto la polizza di assicurazione e le condizioni di assicurazione, ivi comprese le disposizioni in merito alla fissazione o alla modifica del premio e la presente informativa sul diritto di recesso.</p> <p>La dichiarazione di recesso deve essere indirizzata a: Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Vienna e-mail: info@europaeische.at</p> <p>Per rispettare il termine per il recesso è sufficiente inviare la dichiarazione di recesso prima della scadenza di tale termine. La dichiarazione è efficace anche nel caso dovesse giungere nella sfera di controllo del Suo agente di assicurazione.</p> <p>Con il recesso terminano la copertura assicurativa eventualmente concessa e i Suoi obblighi futuri derivanti dal contratto. Se l'assicuratore ha già concesso una copertura, gli spetta un premio corrispondente alla durata della copertura. Qualora avesse già versato dei premi all'assicuratore per un ammontare superiore all'importo di questo premio, l'assicuratore dovrà rimborsarglieli senza alcuna detrazione.</p> <p>Il Suo diritto di recesso decade al più tardi entro un mese dalla data in cui avrà ricevuto la polizza di assicurazione, con inclusa la presente informativa sul diritto di recesso.</p>
<p>Risoluzione del contratto</p>	<p>Il contratto termina automaticamente con la fine del viaggio o, se precedente, al raggiungimento della durata massima assicurata del viaggio (31 giorni).</p>



A chi è rivolto questo prodotto assicurativo?

Persones che per un soggiorno in hotel in Austria o in Alto Adige vogliono assicurarsi contro il rischio di spese di annullamento.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione per questo prodotto ammontano in Italia a circa il 13,34%. Questa quota parte è già considerata nel premio.

Come posso presentare un reclamo e risolvere le controversie?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione del sinistro possono essere comunicate all'assicuratore ai seguenti indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Europäische Reiseversicherung AG z.Hd. Beschwerdestelle, Kratochwjlestraße 4, 1220 Vienna; - online all'indirizzo www.europaeische.at/service/feedback-und-beschwerde; - per e-mail a beschwerde@europaeische.at.
<p>All'IVASS</p>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro entro il termine massimo di 45 giorni, è possibile inoltrare il reclamo all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06/42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Per l'inoltro del reclamo può essere utilizzato l'apposito modulo presente sul sito Internet dell'IVASS www.ivass.it. Su questo stesso sito sono reperibili anche ulteriori informazioni per lo svolgimento del reclamo.</p> <p>I reclami possono inoltre essere indirizzati al Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (Associazione delle imprese di assicurazione austriache), www.vvo.at, Schwarzenbergplatz 7, 1030 Vienna.</p>
<p>Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria è possibile anche avvalersi di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quali:</p>	

Mediazione	Si può interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Negoziazione con l'assistenza di un avvocato per giungere a una risoluzione consensuale della controversia.
Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie	<p>Procedura peritale: le parti possono concordare per iscritto che la causa e l'ammontare del danno siano stabiliti da periti, e precisamente da un perito nominato dall'impresa assicuratrice e un perito nominato dal contraente. I due periti scelgono un terzo perito come presidente che avrà la decisione finale in caso di disaccordo.</p> <p>Per la risoluzione di controversie transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'autorità di vigilanza sul settore assicurativo IVASS o direttamente all'organismo estero competente. A tale scopo si può chiedere l'attivazione della procedura di mediazione tramite la FIN-NET o trovare qual è l'organismo estero competente consultando il sito Internet https://ec.europa.eu/info/fin-net.</p>

PER IL PRESENTE CONTRATTO NON ESISTE UN PORTALE PER I CLIENTI ONLINE, PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON SI POTRÀ CONSULTARE UN TALE PORTALE, NÉ UTILIZZARLO PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO STESSO.